STATUTO DI FRONTIERA – VERSIONE ITALIANA

Avvertenza importante: fa fede esclusivamente la versione tedesca del presente statuto. La presente traduzione italiana è fornita a puro scopo informativo; in caso di qualsiasi divergenza prevale la versione tedesca (versione originale).

Associazione professionale delle guardia di confine svizzere (APGCS)

Nel presente statuto e nei regolamenti si rinuncia alla menzione di tutte le forme di genere. La forma maschile vale genericamente anche per tutte le altre identità di genere. Il presente statuto e i regolamenti fanno fede nella loro edizione tedesca, che costituisce la versione originale.

Art. 1 Nome
L'associazione «FRONTIERA» è un'organizzazione professionale ai sensi degli art. 60 segg. CC.

Art. 2 Sede
La sede dell'associazione si trova nel comune politico di Kloten (8302), Svizzera. L'indirizzo di corrispondenza viene stabilito dal comitato.

Art. 3 Scopo
L'associazione si propone di promuovere gli interessi professionali e sindacali dei collaboratori operativi («collaboratori di frontiera») dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC/BAZG). Essa è indipendente sotto il profilo politico e confessionale e si richiama ai diritti fondamentali della democrazia.

Art. 4 Compiti
FRONTIERA si adopera in particolare per raggiungere tali scopi mediante:

1. la rappresentanza e la promozione degli interessi sociali, economici e professionali dei suoi membri;
2. la salvaguardia della diversità linguistica e personale;
3. la cura e la promozione della solidarietà e del cameratismo tra i suoi membri;
4. la promozione della formazione professionale;
5. la cura dei rapporti con organizzazioni professionali svizzere ed estere nonché con le autorità politiche confederali, cantonali e comunali;
6. la concessione di tutela giuridica.

Art. 5 Mezzi
Per il perseguimento dello scopo associativo, l'associazione dispone dei seguenti mezzi:

1. quote sociali;
2. contributi di benefattori;
3. ricavi derivanti da eventi;
4. donazioni e lasciti di qualsiasi tipo.

Art. 6 Responsabilità finanziaria

1. Delle obbligazioni dell'associazione risponde esclusivamente il suo patrimonio.
2. I singoli membri non possono essere resi finanziariamente responsabili.

3. Con l'uscita dall'associazione si estingue ogni diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

Art. 7 Interessi geografici
L'associazione tiene conto dei diversi interessi e delle diverse esigenze di carattere geografico, in quanto membri designati delle rispettive regioni sono rappresentati nel comitato.

Art. 8 Diritti e obblighi
I diritti e gli obblighi sanciti dallo statuto valgono per tutti i membri.
Art. 9 Membri

1. FRONTIERA è composta da membri attivi, membri passivi, membri pensionati nonché membri onorari.
2. Può diventare membro di FRONTIERA chi è impiegato presso l'UDSC (BAZG) e svolge regolarmente, nell'ambito operativo, attività di controllo (in particolare controlli doganali, di frontiera e migratori nonché i compiti di polizia di sicurezza ad essi connessi). Il comitato di FRONTIERA può autorizzare eccezioni.
3. Chi lascia l'UDSC e non svolge più le attività suddette perde la qualità di membro di FRONTIERA. Con la fine dell'affiliazione si estinguono tutte le pretese giuridiche. Chi entra in pensione o diventa temporaneamente incapace di lavorare per motivi di malattia o infortunio (caso) rimane membro di FRONTIERA.
4. Le persone che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 9 cpv. 2 possono, su domanda scritta presentata al comitato, diventare membri passivi di FRONTIERA. I membri passivi non hanno diritto all'assicurazione di tutela giuridica professionale né ad altre coperture.
5. I membri passivi non sono eleggibili negli organi di FRONTIERA e non hanno diritto di voto.

Art. 10 Ammissione dei membri attivi
L'ammissione avviene mediante domanda di adesione scritta presentata al comitato; quest'ultimo decide in merito all'ammissione.

Art. 11 Ricorso
I candidati respinti possono presentare ricorso al comitato entro 30 giorni dalla notifica del rifiuto. Il comitato decide in via definitiva a livello interno; resta riservato il diritto di impugnazione giudiziaria ai sensi dell'art. 75 CC.

Art. 12 Recesso
Il recesso può avvenire osservando un termine di disdetta di tre mesi alla metà (30.6.) e alla fine (31.12.) dell'anno solare, sulla base di una dichiarazione scritta inviata via e-mail al comitato. Ai fini dell'osservanza del termine vale la ricezione della dichiarazione di recesso nella casella di posta elettronica del comitato (vorstand@frontiera-swiss.ch). Determinante per l'osservanza del termine di disdetta è la data di ricezione elettronica. Il comitato conferma la ricezione dell'e-mail nonché il recesso.

Art. 13 Membri pensionati

1. Quando un membro va in pensione, il suo status passa automaticamente a quello di «membro pensionato».

2. Un anno dopo il passaggio si estinguono i diritti di voto e di eleggibilità; il comitato può decidere eccezioni.
3. Il passaggio avviene il primo giorno del mese successivo alla data del pensionamento.

Art. 14 Membri onorari
Su proposta dei membri, l'assemblea generale può nominare membri onorari le persone che si sono distinte in modo particolare a favore di FRONTIERA o dell'UDSC. Dalla qualità di membro onorario non derivano di principio particolari privilegi. Il comitato può disporre eccezioni.

Art. 15 Esclusione
Possono essere esclusi con effetto immediato i membri che:
1. arrecano all'associazione un danno finanziario o un danno alla reputazione oppure violano lo statuto;
2. non pagano le quote sociali nonostante il sollecito.

L'esclusione avviene secondo la seguente procedura:
1. La decisione sull'esclusione spetta esclusivamente al comitato.
2. Ogni richiesta di esclusione, debitamente motivata, deve essere presentata al comitato, il quale avvia senza indugio la procedura di esclusione.
3. Il comitato può avviare d'ufficio la procedura di esclusione quando prende conoscenza di azioni di un membro riconducibili ai casi di cui ai punti 1 e 2 sopra indicati.
4. Il comitato porta a conoscenza del membro le accuse sollevate e gli concede ampiamente la possibilità di esprimersi e di difendersi.
5. La decisione del comitato viene comunicata al membro per iscritto, con motivazione dettagliata. Sono esclusi i rimedi giuridici interni all'associazione; resta riservato il diritto di impugnazione giudiziaria ai sensi dell'art. 75 CC (termine: 1 mese dalla presa di conoscenza).

Art. 16 Organi
Gli organi dell'associazione sono:
1. l'assemblea generale (AG);
2. il comitato;
3. l'organo di revisione (purché richiesto per legge ai sensi dell'art. 69b CC); in aggiunta, l'AG può prevedere un organo di controllo interno (revisione profana).

Art. 17 Assemblea 3énérale
L’assemblea 3énérale è composta dai membri attivi, dai pensionati e dai membri del comitato. I membri passivi possono partecipare, ma non hanno diritto di voto.

Art. 18 Convocazione
L'assemblea generale ordinaria (AG) si tiene ogni anno. Assemblee generali straordinarie possono essere decise dal comitato e devono inoltre essere convocate quando un quinto dei membri attivi ne fa richiesta al comitato. La data dell'AG ordinaria viene comunicata via e-mail al più tardi quattro mesi prima. Oltre ai punti ricorrenti, i membri possono chiedere fino a 60 giorni prima dell'assemblea l'inserimento di ulteriori affari all'ordine del giorno. L'elenco dei punti viene pubblicato al più tardi 30 giorni prima

dell'AG nell'area interna del sito internet di FRONTIERA. In caso di AG straordinaria il termine di convocazione può essere abbreviato.

Art. 19 Svolgimento
L'AG è capace di deliberare indipendentemente dalla partecipazione, purché sia stata convocata conformemente allo statuto. È presieduta dal presidente o dal vicepresidente. Il controllo delle presenze serve ad accertare chi possiede il diritto di voto.
Nelle votazioni decide, salvo diversa disposizione dello statuto, la maggioranza semplice dei voti validi. In caso di parità il presidente o il vicepresidente dispone del voto decisivo. Per le elezioni, al primo scrutinio è richiesta la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Al secondo scrutinio decide la maggioranza relativa e, in caso di parità, il sorteggio. Le votazioni e le elezioni si svolgono per alzata di mano oppure mediante sistema di voto elettronico, a meno che almeno un terzo degli aventi diritto di voto non richieda la procedura segreta. Le astensioni nonché le schede bianche e nulle non vengono conteggiate. Hanno diritto di voto soltanto i membri attivi presenti. I membri assenti non possono farsi rappresentare.

Art. 20 Competenze
L'assemblea generale ha le seguenti competenze:
1. approvazione del rapporto di legislatura del comitato;
2. approvazione dei conti annuali dell'associazione nonché scarico del comitato;
3. elezioni: a) del presidente, b) del vicepresidente, c) dei membri del comitato, d) dei membri dell'organo di revisione, rispettivamente di controllo (nella misura in cui è previsto);
4. determinazione della quota sociale;
5. nomina dei membri onorari;
6. emanazione, revisione e approvazione dello statuto e dei regolamenti;
7. deliberazione sulle proposte.

I membri del comitato non hanno diritto di voto quando si tratta del proprio scarico. L'organo di controllo verifica la tenuta dei conti della cassa e riferisce in merito all'allestimento dei conti. Le deliberazioni dell'assemblea generale vengono pubblicate nell'area interna del sito internet di FRONTIERA.

Art. 21 Votazione di tutti i membri (referendum)
Le deliberazioni dell'assemblea generale sono sottoposte alla votazione di tutti i membri qualora un quinto dei membri attivi ne faccia richiesta per iscritto, via e-mail al comitato (vorstand@frontiera-swiss.ch), entro un mese dalla pubblicazione sul sito internet di FRONTIERA (referendum). Le deliberazioni dell'AG riguardanti elezioni non possono essere sottoposte alla votazione. L'AG può di per sé disporre la sottoposizione alla votazione di tutti i membri di determinati affari. Viceversa, le deliberazioni dell'AG concernenti i rapporti annuali, l'approvazione dei conti e lo scarico, le quote, le elezioni, le nomine dei membri onorari nonché le indennità dei funzionari dell'associazione non possono esservi sottoposte. Sotto la guida di membri designati, la votazione avviene in forma segreta. I risultati devono essere comunicati per iscritto al comitato. È determinante la maggioranza dei voti validamente espressi.
Per lo scioglimento dell'associazione la votazione di tutti i membri è obbligatoria.

La votazione deve essere indetta senza indugio, tuttavia in modo che il suo oggetto possa essere pubblicato sul sito internet di FRONTIERA.

Art. 22 Comitato
Il comitato, composto dal presidente, dal vicepresidente e da ulteriori membri del comitato, con almeno un rappresentante per ciascun livello regionale, gestisce gli affari correnti e rappresenta l'associazione verso l'esterno; si costituisce 5esponsable5e nell'ambito del presente statuto, prepara l'assemblea generale e ne attua le deliberazioni, vigilando su una contabilità e una pianificazione finanziaria regolari nonché su un'accurata gestione del patrimonio; convoca l'assemblea generale, decide sull'ammissione e sull'esclusione dei membri conformemente allo statuto, emana ove 5esponsab disposizioni di esecuzione nell'ambito dello statuto, vigila sull'osservanza dello statuto e delle deliberazioni e può delegare incarichi a membri o gruppi di lavoro, rimanendo tuttavia 5esponsable della loro corretta esecuzione.

Art. 23 Organo di revisione / di controllo
I membri dell'organo di revisione / di controllo non possono far parte del comitato. La composizione, le competenze e i compiti dell'organo di controllo sono disciplinati in un regolamento emanato dal comitato e approvato dall'AG.

Art. 24 Competenza di spesa
Per la copertura di spese che NON derivano da regolamenti, da deliberazioni dell'assemblea generale o dal preventivo, il comitato dispone di una competenza di spesa annuale pari al 20 per cento delle quote sociali incassate nell'anno precedente.

Art. 25 Facoltà di firma
Il presidente e il vicepresidente firmano congiuntamente, in firma collettiva a due, con efficacia vincolante. In caso di impedimento, un altro membro del comitato è abilitato alla firma.

Art. 26 Durata della carica
La durata minima della carica dei membri del comitato nonché dell'organo di revisione / di controllo è di 2 anni. La rielezione è possibile, al massimo fino a 8 anni. Qualora non si trovi alcun successore, la durata della carica del membro del comitato può superare gli 8 anni.

Art. 27 Quote
La quota sociale dei membri attivi ammonta a CHF 25 al mese (CHF 300/anno), per gli aspiranti a CHF 15 (CHF 180/anno) fino alla promozione al grado di caporale.
All'ammissione è dovuto un contributo unico di CHF 50.
La quota sociale dei membri passivi ammonta a CHF 10 al mese.

Art. 28 Anno associativo
L'anno associativo coincide con l'anno solare.

Art. 29 Tutela giuridica
FRONTIERA concede ai suoi membri la tutela giuridica in materia professionale e associativa, nell'ambito di un regolamento da approvarsi da parte del comitato.

1. Il diritto alla tutela giuridica dell'associazione decorre dal momento dell'ammissione. Per momento dell'ammissione si intende la ricezione, da parte del membro, della conferma di ammissione via e-mail.
2. Non sono coperti i casi di tutela giuridica il cui fatto scatenante è anteriore al momento dell'ammissione, anche se il procedimento viene avviato o proseguito soltanto in seguito.
3. Assistenza senza rimedi giuridici: per eventi verificatisi prima dell'ammissione che richiedono esclusivamente l'assistenza dell'associazione senza l'introduzione di rimedi giuridici formali (p. es. informazioni, consulenza, mediazione, prese di posizione oggettive o lettere di sostegno), il comitato può concedere l'assistenza su richiesta. Non sussiste alcun diritto in tal senso; l'entità e le modalità dell'assistenza rientrano nella discrezionalità del comitato. Una copertura di tutela giuridica resta esclusa in questi casi.

Art. 30 Scioglimento dell'associazione

La decisione di scioglimento può essere presa soltanto mediante la votazione di tutti i membri e richiede la maggioranza di due terzi di tutti i membri dell'associazione.

Art. 31 Liquidazione

In caso di scioglimento, gli organi dell'associazione rimangono in carica fino all'assemblea generale conclusiva. Il comitato deve liquidare il patrimonio e riferirne. Il patrimonio esistente al momento dello scioglimento di FRONTIERA non può essere distribuito, bensì deve essere consegnato in custodia a una banca con garanzia statale. Se entro dieci anni viene fondata una nuova associazione ai sensi degli art. 60 segg. CC con scopo analogo, il patrimonio viene messo a sua disposizione. In caso contrario esso deve essere affidato a una società fiduciaria, ai fini della costituzione di un'istituzione a favore di specialisti della dogana e della sicurezza dei confini caduti senza colpa in stato di bisogno.

Il presente statuto è stato adottato dall'assemblea generale del 29 gennaio 2026 a Zurigo-Aeroporto (8058). Entra in vigore il 01.02.2026.